

«Abalienatio»

1. Premessa - 2. 'Abalienare' ed 'abalienatio' nel lessico letterario - 3. 'Abalienare' nel lessico giuridico - 4. Conclusioni.

1. Premessa

Il termine che viene esaminato nel presente contributo è stato analizzato per la prima volta all'interno di un lavoro monografico¹ da quello che di lì a poco sarebbe divenuto un illustre studioso mitteleuropeo di discipline romanistiche: Fritz Sturm.

Egli infatti conseguì il dottorato presso la Facoltà giuridica di Losanna con una tesi, pubblicata nel 1957, intitolata proprio 'Abalienatio'², sia pure, come rivela il sottotitolo del lavoro, orientata specificamente a «svelare» quello che ancora oggi sembra un oscuro (diremmo nel senso proprio tecnico retorico di «carezza assoluta di senso», per indicare, in proposito, la posizione, a ben vedere non del tutto condivisibile, di alcuni pur autorevoli studiosi)³ impiego di 'abalienatio' all'interno di un passaggio di *Topica* (5.28)

¹ Lo studioso segnala che di 'abalienatio', prima di lui si sono occupati F. DE VISSCHER, 'Abalienatio', in «Revue des études Latines», XIV, 1936, p. 130 ss., ID., *Nouvelles études du droit romain*, Milano, 1949, p. 257 ss., ID., «*Mancipium et res Mancipi*», in «SDHI.», II, 1936, p. 317 n. 44, U. BRASIELLO, *Abalienatio*, in «SDHI.», XV, 1949, p. 119 nt. 17, e F. GALLO, *Studi sul trasferimento della proprietà in diritto romano*, Torino, 1955, p. 25 nt. 25, lo studio nel quale, tra l'altro, viene messa a dura critica la teoria elaborata dal De Visscher relativamente alla configurazione delle *res Mancipi*.

² Si tratta appunto di F. STURM, *Abalienatio. Essai d'explication de la définition des Topiques (Cic. Top. 5.28)*, Milano, s.d. (ma dopo il 1957, a tenore dell'imprimatur che appare a p. 4 dell'edizione pubblicata dalle edizioni Giuffrè).

³ Si veda, a proposito delle caratteristiche relative alla oscurità nel linguaggio, anche per una adeguata comprensione della posizione degli studiosi relativamente al testo menzionato, già B. VONGLIS, *Sententia legis. Recherches sur l'interprétation de la loi dans la jurisprudence classique*, Paris, 1967, specialmente p. 65; più di recente L. LANTELLA, *Dall'interpretatio*

di Cicerone, successivamente riconsiderato da Boezio nel Commentario ai medesimi.

Il lavoro dello Sturm appare effettivamente imperniato sull'analisi del passaggio menzionato, cominciando con le interpretazioni proposte relativamente ad esso già, come si anticipava, da Boezio⁴ per arrivare (sia pure con un salto di quasi ottocento anni) a Cino da Pistoia, Alberico da Rosate ed ancora più innanzi agli «Umanisti» Guillaume Budé, Charles Sigonius⁵, Antonio da Gouvea⁶, Jean Voyer⁷ e Bartolomeo Latomus d'Arlon (tutti esponenti di quella scuola filologica francese che si era formata presso il Collège de France nella prima metà del Cinquecento e che avrebbe avuto nel grecista Estienne – Henricus Stephanus – il suo più famoso editore), ai primi grandi lessicografi, Spiegel⁸ e Hotman⁹, agli esponenti della Scuola storica francese, Turnebius¹⁰ e Saumaise¹¹, sino alle interpretazioni proposte dalla Scuola storica tedesca (e dai più recenti studi in materia fino al Beseler)¹².

iuris all'interpretazione della legge, in «Nozione formazione interpretazione del diritto. Ricerche F. Gallo», III, Torino, 1997, p. 559-603, nonché M. MIGLIETTA, «Determinare infine la regola attraverso la quale stabilire ciò che è vero e ciò che è falso». I giuristi romani e la formazione della regola *iuris*, in «Il diritto come processo. Principi, regole e brocardi per la formazione critica del giurista» – cur. P. Moro –, Milano, 2012, p. 37-68.

⁴) Cfr. Boeth., in *Cic. Top. Comm.* 2 A, in «PL.». – ed. J.P. Migne –, LXIV, c. 1096.

⁵) Cfr. C. SIGONIUS, *De antiquo iure civium Romanorum Italiae, provinciarum ac Romanae iurisprudentiae iudiciis liber XI*, Francofurti, 1593, p. 45.

⁶) Anche di Antonius Gouveau (Antoine de Gouvea, 1505-1566) si ricorda un commentario ai *Topica* ciceroniani, la cui edizione più autorevole è apparsa a Rotterdam, per cura di Jacobus von Vaassen, solo nel 1766.

⁷) Jean Voyer (m. nel 1568) e Barthélémy Latomus d'Arlon (1498-1570) redassero commentarii ai *Topica* ciceroniani.

⁸) Cfr. J. SPIEGEL, *Lexicon iuris civilis*, Basel, 1549, sv. 'abalienatio', p. 14.

⁹) Cfr. F. HOTMAN (HOTOMANNUS), *Commentarius de verbis iuris*, Venetiis, 1558, sv. 'abalienatio', p. 51.

¹⁰) Cfr. A. TURNEBIUS (A. Turnèbe), *Adriani Turnebi adversariorum libri triginta, in quibus variorum auctorum loca intricata explicantur, obscura delucidantur et vitiosa restituuntur*, Strasbourg 1564, p. 642 (citato da STURM, *Abalienatio*, cit., p. 30 nt. 34), il quale sostanzialmente nega che nel lessico antico 'abalienatio' potesse designare un atto formale di trasferimento della proprietà.

¹¹) Cfr. C. DE SAUMAISE (SAUMASIUS), *De iure liber*, Leyden, 1638, p. 214, ricordato da STURM, *op.cit.*, p. 30 nt. 35, il quale correttamente (le Istituzioni di Gaio non erano d'altronde ancora integralmente conosciute in quel tempo) rimprovera al Turnebio «d'ignorer la nécessité d'une acte d'alienation propre aux res mancipi».

¹²) Sulla traccia del menzionato passaggio dei *Topica* ciceroniani, si è pensato, innanzi tutto, che 'abalienatio' designasse in generale un trasferimento solenne della proprietà; atto però che, per compiersi, per manifestarsi, avrebbe richiesto il ricorso alla *mancipatio* o alla *in iure cessio* (così A. RUDORFF, *Das Aktengesetz des Sp. Thorius wiederhergestellt*, in «ZSS» X, 1842, p. 60, M. LANGE, *Das Kausale Element im Tatbestand der klassi-*

Il nostro studio tende essenzialmente a mettere in luce la storia semantica di ‘*abalienatio*’ nonchè della voce verbale storicamente precedente ‘*abalienare*’ all’interno della cultura romana, a cominciare dai primi impieghi (segnatamente di ‘*abalienare*’) affioranti nel linguaggio della commedia plautina, ponendo ovviamente un’attenzione particolare al lessico giuridico, all’interno del quale peraltro, come vedremo, non compare il sostantivo ‘*abalienatio*’ ma per converso ‘*abalienare*’ appare già per tempo nel linguaggio di fonti legislative risalenti alla metà del II secolo avanti Cristo.

In questa prospettiva, si riprenderanno senz’altro opinioni e risultati ai quali era a suo tempo già pervenuto Fritz Sturm, soprattutto nella parte conclusiva del suo lavoro, ma nello stesso tempo si cercherà di ulteriormente chiarire il senso di questo termine anche in raffronto ad altri lemmi ad esso avvicinati e verosimilmente raffiguranti una sorta di famiglia semantica.

2. ‘*Abalienare*’ ed ‘*abalienatio*’ nel lessico letterario

‘*Abalienatio*’ non compare anteriormente al lessico di Cicerone.

Il passaggio dei *Topica* oggetto precipuo del lavoro di Sturm risulta effettivamente contenere l’impiego più risalente del sostantivo nel lessico romano e su di esso torneremo a breve.

Il sostantivo ‘*abalienatio*’ risulta, come suole normalmente accadere, preceduto dalla relativa forma verbale, appunto ‘*abalienare*’.

Si tratta di una voce verbale piuttosto risalente¹³, dal momento che di

schen Eigentumstradition, Leipzig, 1930, p. 8 e 9 nt 6, e M. WLASSAK, *Studien zum altrömischen Vermächtnisrecht*, in «Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-historischer Klasse», II, Wien 1933, p. 47), oppure designasse la mera *traditio nexu*, ovvero piuttosto misteriosa (così L. MITTEIS, *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians*, Leipzig 1908, p. 146); sostengono invece che l’Arpinate non abbia proposto in realtà una definizione di *abalienatio* ma soltanto l’indicazione degli atti con i quali si trasferivano le *res mancipi*, P. BONFANTE, *Forme primitive ed evoluzione della proprietà romana*, in *Scritti giuridici vari*, II, Torino, 1918, p. 181 nt. 2, nonché P. DE FRANCISCI, *Il trasferimento della proprietà*, Padova, 1924, p. 103 n. 3, e U. BRASIELLO, *Alienatio*, in «SDHI.», XV, 1949, p. 119 nt. 17. G. BESELER, *Glossen zum Privatrecht der römischen Republik*, in «ZSS.», LIV, 1934 p. 325, ritiene invece, anche sulla base della difficoltà sintattica della proposizione menzionata, che il passaggio dei *Topica* nel quale la medesima è contenuta sia pervenuto in modo incompleto. Riprenderemo a breve, esaminando specificamente l’impiego ciceroniano di ‘*abalienatio*’ all’interno di *top.* 5.28, altre più recenti considerazioni ad esso relative.

¹³ In relazione ad essa manca ancora tuttavia un’indagine etimologica: nulla, in proposito, è rintracciabile, ad esempio, in J.B. HOFMANN, A. SZANTYR, *Lateinische Syntax*

essa si trova riscontro con una certa frequenza già all'interno del lessico adoperato commedia plautina.

Gli usi plautini¹⁴, meritoriamente indagati da Fritz Sturm, rivelano come il senso già allora comune di 'abalienare' fosse «quello di un atto consistente nell'allontanamento (potenzialmente) definitivo di una cosa (o anche di una persona) da parte di un soggetto che in relazione a quella cosa (o a quella persona) rivestisse una posizione qualificata: la titolarità di un potere di disposizione sulla cosa; la titolarità di una relazione affettiva su una persona». Tale atto di allontanamento poteva anche avvenire con relativo compenso pecuniario (in quest'ultimo caso ovviamente evocando lo scenario di una vendita).

E' il senso quest'ultimo che già emerge dall'impiego di 'abalienare' nel *Mercator* (verosimilmente la più antica fra le commedie di Plauto in cui viene adoperato 'abalienare')¹⁵, laddove il giovane Charinus mostra al padre Demifone una bella schiava dicendogli (mentendo) che, trovandosi la ragazza in situazione di condominio con un suo amico, l'avrebbe voluta in proprietà esclusiva e che però non sapeva se l'amico avesse voluto trasferirgliela ('abalienare'): in tal modo peraltro il giovane avrebbe furbescamente ottenuto un gruzzoletto da suo padre.

E' proprio, come si diceva, in relazione all'atto di trasferimento (di fatto verosimilmente concretantesi in una rinuncia a una quota condominiale), della schiava, atto che avrebbe dovuto porre in essere l'amico, almeno nelle speranze di Charinus, che Plauto usa 'abalienare'¹⁶.

In tal caso, può anche darsi che 'abalienare' descriva dinamicamente un atto implicante (al di là del pur frequente scenario della vendita) il passaggio di un bene dalla disponibilità di un soggetto alla disponibilità di un altro, fino appunto a diventare cosa di un altro (*res aliena*, caratteristica quest'ultima che starebbe a raffigurare l'approdo di quell'attività, descritta

und Stilistik, München, 1905, in A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine, Histoire des mots*, Paris, 1951, sv. 'alienus', p. 39, che menzionano 'abalieno' quale composto di 'alieno' (e ne danno corrispondenza nel greco ἀπαλλοτριώω), e in A. WALDE, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, I, Heidelberg, 1965, che non menziona 'abalienatio' e 'abalienare'.

¹⁴ Cfr. Plaut., *Pseud.* 94-95, *Mil.* 1321, *Cur.* 173-174, *Trin.* 513-514 e 557-559, *Asin.* 763-766, *Merc.* 456-457.

¹⁵ Come è noto, la cronologia delle commedie plautine è molto incerta: il *Mercator* sembra comunque la più risalente (cfr., in proposito, PLAUTO, *Le commedie - cur.* G. Augello -, I, Torino, 1973, p.15).

¹⁶ Cfr. Plaut. *Merc.* 456-457: 'Prins tu emis quam vendo pater nescio, inquam, velit ille illam necne abalienarier'.

dalla nostra voce verbale).

In altri luoghi ‘*abalienare*’ risulta adoperato dal commediografo nel senso di «allontanare definitivamente», senso che può affiancarsi a voci verbali designanti «abbandono», «derelizione»¹⁷.

In questi ultimi casi può anche darsi che ‘*abalienare*’, pur non rinunciando a descrivere quell’atto implicante, come sopra abbiamo evidenziato, il passaggio relativamente alla disponibilità della cosa, enfatizzi la fase iniziale di quel passaggio, che solitamente si concretizza in un «allontanamento» del bene relativamente al soggetto che per primo ne disponeva (e lo stesso vale ovviamente nel caso si tratti di una relazione affettiva).

Con il che può tra l’altro anche giustificarsi la mancata considerazione di ‘*abalienare*’ da parte di quegli studiosi che si sono occupati dell’istituto della *derelictio* ed ovviamente della relativa famiglia lessicale¹⁸.

¹⁷ Si pensi, in particolare, a *Pseud.* 94-95, laddove il giovane Calliodoro afferma di non voler vivere a nessuna condizione se egli sarà privato (‘*a me abalienatur*’) e allontanato (‘*atque abducitur*’) dalla sua amata Fenice: ‘*Profecto nullo pacto possum vivere si illa a me abalienatur atque abducitur*’. L’impiego affiancato di ‘*abalienare*’ e ‘*abducere*’ non fa che rafforzare l’idea della privazione, evidenziando, allo stesso tempo, l’appartenenza di ‘*abducere*’ alla famiglia semantica di ‘*abalienare*’; si veda ancora il noto passaggio di *Mil.* 1321, laddove, nello stesso senso che si è potuto rintracciare nello *Pseudolus*, ‘*abalienare*’ è impiegato a designare la privazione che il *Miles gloriosus* (Pirgopolinice) dovrebbe soffrire relativamente all’amico Philocomasus: ‘*Istuc crucior a viro me tali abalienarier*’; si consideri ancora *Cur.* 173-174, laddove Planesia, la giovane amata da Fedromo, consola l’amante dicendo che il suo padrone certamente fa di tutto per ostacolare la loro relazione ma giammai otterrà alcunché, a meno che la morte la «privi» definitivamente dell’animo (della volontà): ‘*Prohibet? nec prohibere quit / nec prohibebit nisi mors animum a te abalienaverit*’. Relativamente alla terminologia veicolante la fattispecie dell’abbandono definitivo (*derelictio*), si veda già S. ROMANO, *Studi sulla derelizione nel diritto romano*, Padova, 1933, ora anche in «RDR.», II, 2002, p- 100-164 e in particolare p. 120, ove lo studioso non considera ‘*abalienare*’ e ‘*abalienatio*’, pur occupandosi di altri termini, più o meno sinonimi, quale, ad esempio, ‘*abdicere*’, nonché L. SOLIDORO MARUOTTI, *Studi sull’abbandono degli immobili nel diritto romano. Storici giuristi imperatori*, Napoli, 1989, *passim*, che parimenti non si occupa del nostro verbo. Come emergerà nel corso dell’indagine, tale puramente apparente carenza di attenzione si giustifica pienamente in relazione al fatto che, a differenza di quanto avviene in relazione alla *derelictio*, e conseguentemente al lessico a questa connesso, ‘*abalienatio*’, non evoca un istituto del diritto. ‘*Abalienatio*’, come cercheremo di mettere in risalto più avanti nella trattazione, sembra piuttosto un *nomen generale* designante una serie di fattispecie, alcune delle quali peraltro già di per sé configurate in istituto (si pensi soprattutto alla *manipatio* e alla *in iure cessio*).

¹⁸ Cfr. ancora ROMANO, «*Studi*», cit., p. 103-104, il quale mette in guardia dal ritenere, specialmente nelle fonti giuridiche, sinonimi ‘*relinquere*’ e i più recenti ‘*derelinquere*’ e ‘*derelictio*’ (termini questi ultimi che, secondo alcuni studiosi, e soprattutto anche A. BERGER, *In tema di derelizione. Osservazioni critico esegetiche* in «BIDR.», XXXII, 1922, p. 131 ss., si ritenevano addirittura sostituiti dai compilatori giustinianei alla più antica termino-

Se per un verso, infatti, ‘*abalienare*’ (ed il successivo sostantivo ‘*abalienatio*’) non hanno mai designato un vero e proprio istituto del diritto (come avvenuto invece, sia pure in maniera non sempre agevolmente rintracciabile, in relazione a ‘*derelinquere*’ e ‘*derelectio*’), per altro verso, con specifico riferimento agli usi lessicali, ‘*abalienare*’ (ed ‘*abalienatio*’) descrivono atti che certamente non si esauriscono nel mero abbandono relativamente al bene.

Le considerazioni appena presentate, se pure specificamente suscitate in relazione agli usi plautini di ‘*abalienare*’, appaiono legittimamente spendibili sia in relazione agli impieghi successivi di ‘*abalienare*’¹⁹ stesso, sia in relazione

logia rappresentata soprattutto da ‘*derelinquere*’).

¹⁹ L’analisi lessicale degli usi più risalenti di ‘*abalienare*’ lascia trapelare un curioso andamento diremmo sincopato degli stessi: ‘*abalienare*’ è rintracciabile, come evidenziato, nel linguaggio della commedia plautina, ma del tutto assente nell’altrettanto ricco (e colto) linguaggio di Terenzio (cfr. P. MC GLYNN, *Lexicon Terentianum*, II, Glasgow, 1964, *passim*); e parimenti presso altri grandi scrittori dell’età repubblicana la nostra voce verbale risulta del tutto inapplicata (si pensi emblematicamente alla pur fondamentale produzione letteraria di Varrone); un certo recupero della stessa avviene in alcuni passaggi di Cicerone. Proprio al grande oratore filosofo è dovuta, come più ampiamente descritto nel testo, una sorta di definizione di ‘*abalienatio*’, che al di là di una ancor oggi diffusa e dichiarata incomprendione della stessa, rimane ovviamente il punto cruciale di ogni indagine su questo segno. Certamente ricomprendibili all’interno delle modellizzazioni poco sopra delineate appaiono gli impieghi ciceroniani (già censiti dallo STURM, *Abalienatio*, cit., p. 108-111 ed invero non considerati in precedenza) soprattutto di *Verr.* 3.50.119 (‘... *ut si quis villicus ex eo fundo qui MS dena meritasset, excisis erboribus ac venditis, demptis tegulis, instrumento pecore abalienato, domino XX milia nummum pro x miserit ...*’), dove risulta chiaro il senso di ‘*abalienare*’ in riferimento ad un atto di privatizzazione definitiva, sia pure all’interno di un neutro scenario economico), *Verr.* 4.40.134 (‘*acerbiorum etiam scitote esse civitatibus falsam istam et simulatam emptioem quam si quis clam subripiat aut eripiat atque auferat. Nam turpitudinem summam esse arbitrantur referri pretio parvo, ea quae accepisset a maioribus vendidisse atque abalienasse ...*’), ove l’oratore descrive drammaticamente le spoliazioni di opere d’arte perpetrate da Verre durante la famigerata propretura siciliana a danno delle antiche colonie greche dell’isola, spoliazioni peraltro presentate dal losco promagistrato sotto la falsa cornice di vendite, di alienazioni, cosicché proprio in relazione a tale ultima circostanza l’Arpinate impiega ‘*vendo*’ e ‘*abalieno*’ in più che verosimile significativa endiadi), di *leg. agr.* 24.64 (‘... *tum cum erant Catones, Philii, Laelii quorum sapientiam temperantiamque perspexeratis, tamen huiusmodi res commissa nemini est, ut idem indicaret et venderet et hoc faceret per quinquennium toto in orbe terrarum, idemque agros vectigales populi Romani abalienaret ...*’), dove Cicerone, deplorando un malcostume che vede riflesso nella proposta di riforma agraria avanzata da Publio Servilio Rullo, e ammonisce che nei tempi più sani della repubblica – al tempo, come rammenta malinconicamente il grande scrittore, dei Catoni e dei Lelii – non sarebbe stato permesso che una persona sola rivestisse al tempo stesso il ruolo di giudice – verosimilmente nelle controversie agrarie, e soprattutto nei frequenti giudizi divisorii – e di venditore: aspetto invece fortemente temuto, non solo da parte di Cicerone, in relazione all’eventuale applicazione, soprattutto in territori lontani dall’Italia, della riforma agraria presentata da Rullo, in base alla quale chi in un certo momento avesse svolto il

agli assai meno frequenti usi di ‘*abalienatio*’.

Ma occorre ora soffermarsi su due testi, appartenenti ad autori e ad epoche diverse, imprescindibili per isolare il significato stesso di ‘*abalienatio*’ e di ‘*abalienare*’.

Il primo, un passaggio dei *Topica* ciceroniani (*top.* 5.28), oggetto precipuo, come peraltro abbiamo anticipato, del lavoro monografico di Sturm sull’‘*abalienatio*’ ed indagato, sia pure in maniera marginale, da altri studiosi che si sono occupati soprattutto del lavoro di Sturm; il secondo, un lemma del *De Verborum Significatione* (Fest., *verb. sign.*, sv. ‘*abalienatus*’, p. 23 L.), pressoché sfuggito all’attenzione degli studiosi e alquanto sottovalutato nella pure approfondita indagine semantica condotta da Fritz Sturm.

Il menzionato passaggio dei *Topica* ciceroniani contiene quella che può individuarsi come definizione di ‘*abalienatio*’; non solo, codesto passaggio contiene – lo abbiamo prima anticipato – il primo impiego rintracciabile di ‘*abalienatio*’ nella letteratura antica:

abalienatio est eius rei quae mancipi est aut traditio alteri nexu aut in iure cessio inter quos ea iure civili fieri possunt.

Per tentare una sia pur tutt’altro che agevole interpretazione relativamente alla riferita proposizione definitoria, occorre considerare la medesima entro il

ruolo di giudice in una controversia agraria, avrebbe potuto trovarsi, anche di lì a poco, nel ben diverso ruolo di alienante – ‘*idemque agros vectigales Populi Romani abalienaret*’ – e dove quindi ‘*abalienare*’ risulta adoperato nel senso di atto consistente nel privare il popolo romano di un certo bene – gli *agri vectigales* appunto – e di renderlo in tal modo di un altro). Non diversamente dagli usi maggiormente risalenti, ‘*abalienare*’ è adoperato da Liv., *urb. cond.* 22.60.5, in un senso che è di certo vicino agli impieghi giuridici della voce verbale, ossia di «allontanamento, effetto di privazione dei diritti civili e politici, del cittadino caduto in prigionia»: ‘*sero nunc desideratis, deminuti capite, abalienati iure civium, servi Carthaginensium facti*’ (è il discorso, riferito dallo storico, del console Tito Manlio Torquato ai soldati romani che si erano arresi ad Annibale alla fine della battaglia di Canne). Analoghi ancora altri impieghi in Valerio Massimo e Seneca (*ad Luc.* 8.17.15, in cui *abalienare* è adoperato sicuramente nel senso giuridico di «allontanare da qualcuno e di far proprio ad un altro»: ‘*ager iure possidetur, sapientia natura ille abalienari potest et alteri tradit, haec non discedit a domino*’). Lo stesso significato (come ben evidenziato da STURM, *op. cit.*, p. 115-116) ricorre sicuramente nel lessico degli agrimensori di età imperiale: in Frontino (che scrive sotto il regno di Domiziano, tra l’81 e il 96 d.C.) e Igino (scrittore sotto il regno di Traiano tra il 98 e il 177 d.C.), dai quali ‘*abalienare*’ è adoperato appunto nel senso di «atto di allontanamento di un bene rispetto ad un soggetto, con effetto di trasmettere il bene ad altro soggetto, di renderlo cioè altrui» (basti pensare proprio ad Hyg. 197.20: ‘*aeque territorio si quid erit adsignandum, id ad ipsam urbem pertinebit nec venire aut abalienari a publico licebit, id DATUM IN TUTELAM TERRITORIO adscribemus sicut silvas et pascua publica*’).

più esteso orizzonte testuale che la contiene.

Cicerone poco prima di stendere tale definizione, si è occupato di un tema di rilevante attenzione all'interno degli studi dedicati al discorso: la definizione e relative tecniche di formulazione.

Vale la pena riferire per esteso il passaggio menzionato, anche per ripercorrere le tappe che hanno condotto l'Arpinate ad occuparsi di 'abalienatio', peraltro nella particolare prospettiva indicata (*top.* 5.25.28):

(...) Et primum de ipsa definitione dicatur. Definitio est oratio, quae id quod definitur explicat quid sit. Definitionum autem duo genera prima: unum earum rerum quae sunt, alterum earum rerum quae intelleguntur. Esse ea dico quae cerni tangique possunt, ut fundum aedes, parietem stillicidium, mancipium pecudem, suppellectilem penus et cetera; quo ex genere quaedam interdum vobis definienda sunt. Non esse rursus ea dico quae tangi demonstrarive non possunt, cerni tamen animo atque intellegi possunt, ut si usus capionem, si tutelam, si gentem, si adgnationem defines, quarum rerum nullum subest [quasi] corpus, est tamen quaedam conformatio insignita et impressa intellegentia, quam notionem voco. Ea saepe in argumentando definitiones aliae sunt partitionum aliae divisionum; partitionum, cum res ea quae proposita est quasi in membra discerpitur, ut si quis ius civile dicat esse quod in legibus, senatus consultis, rebus iudicatis, iuris peritorum auctoritate, edictis magistratum, more aequitate consistat. Divisionum autem definitio formas omnis complectitur quae sub eo genere sunt quod definitur hoc modo: abalienatio est eius rei quae mancipi est aut traditio alteri nexu aut in iure cessio inter quos ea iure civili fieri possunt (...).

Nel brano riferito, come si diceva di grande rilievo entro gli studi teorici sul discorso, la proposizione definitoria, della quale viene presentata una delle prime nozioni, elaborate sul portato della cultura retorica greca all'interno del pensiero filosofico retorico romano, viene analizzata sia in relazione alla variegata tipologia degli oggetti, sia in relazione alle relative principali tecniche di formulazione.

In relazione alla tipologia degli oggetti, si trova instaurata una bipartizione delle definizioni, a seconda che queste si occupino di cose corporali (gli esempi delle quali proposti da Cicerone sono entrati nella tradizione di insegnamento del diritto privato romano, a partire già da Gaio) oppure di cose incorporali²⁰.

²⁰ Si noti come Cicerone inserisca, coerentemente con una concezione ancora presente verso la fine del I secolo a.C., tra gli esempi di 'res quae cerni tangique possunt', ossia di *res corporales*, il *mancipium* (l'antichissimo modello di appartenenza, configurato come immedesimato nella cosa stessa) accanto a *fundum, aedes, parietem, stillicidium* (non

In relazione invece alle tecniche di definizione, l'Arpinate menziona la definizione *per partitionem* e la definizione *per divisionem*.

A proposito della definizione *per partitionem*, viene affermato che essa può raffigurarsi come una sorta di articolazione della *res* (ossia del *definiendum*), oggetto della definizione stessa, in varie membra, ossia in vari elementi singoli (ed a tal proposito, l'autore propone, quale esempio appunto di definizione *per partes*, una definizione, ben nota, di *ius civile*, come articolantesi nelle varie fonti di cui esso risulta costituito).

A proposito della definizione *per divisionem*, l'oratore dice invece che essa può raffigurarsi come una sorta di suddivisione, relativamente all'oggetto della definizione stessa²¹, in più sottoclassi, o anche in più specie²².

ancora raffigurato nei termini di *ius stillidicium*), *pecus*, *suppellectiles*, *penus* (gli esempi, come risulta con grande evidenza, sono proposti in combinazioni alquanto significative; ad esempio, *fundum* si trova affiancato ad *aedes*, *suppellectiles* a *penus* e così via). L'autore, che, per qualche aspetto, sembra anticipare la storicamente alquanto successiva distinzione tra definizione «realistica» e «nominalistica» (in relazione alle quali, si vedano di recente L. LANTELLA, E. STOLFI, M. DEGANELLO, *Operazioni elementari di discorso e sapere giuridico*, Torino, 2005, p. 15) vuol dire in realtà che la definizione presenta caratteristiche diverse a seconda che si occupi di cose corporali, in relazione alle quali essa indicherà caratteristiche essenziali percepibili direttamente nella realtà naturalistica, o di cose incorporali, in relazione alle quali indicherà caratteristiche essenziali percepibili soltanto facendo impiego, potremmo dire, delle linee immaginarie che individuano i veri concetti o nozioni. In relazione alle tecniche definitorie presentate dall'Arpinate nel passaggio riferito, si vedano ancora F. GALLO, *Sulla definizione del diritto*, in «RDC», XXXVI, 1990, p.23-43 – il quale richiama come all'interno delle definizioni *per partes* e *per divisionem* «il *definiendum* venga assunto esso stesso o quale *genus* da suddividere in *species* (elementi fra loro omogenei), oppure quale *totum* da scomporre in parti (elementi fra loro non omogenei)» –, nonché J. HARRIES, *Cicero and the Jurists. From Citizens' Law to the Lawful State*, London, 2006, p. 127-128.

²¹ Il punto trattato nel passaggio dei *Topica*, riferito nel testo, viene parzialmente ripreso da Quintiliano (*inst. or.* 7.7.1), il quale però si occupa della *divisio* non sotto il profilo logico-filosofico (come certamente avviene nei *Topica* ciceroniani) bensì sotto il diverso aspetto dell'espedito retorico: '*Sit igitur, ut supra significavi, divisio rerum plurium in singulas, partitio singularum in partis discretio, ordo recta quaedam conlocatio prioribus sequentia adnectens, dispositio utilis rerum ac partium in locos distributio ...*'. Sugli aspetti considerati si veda ancora, in ogni caso, L. CALBOLI MONTEFUSCO, *La dottrina degli 'status' nella retorica greca e romana*, Hildesheim, 1986, p. 61-65: più recentemente, si vedano, in relazione alla teoria retorica degli *status causae*, R. MARTINI, *Antica retorica giudiziaria (Gli 'status causae')*, in «Studi Senesi», CXVI, 2004, p. 31-34, nonché F. PROCCHI, '*Medium quiddam tenere' tra retorica e diritto: considerazioni a margine di Plin. Ep. 4.9*, in «Studi R. Martini», II, Milano, 2010, p. 237-252; in relazione alla *definitio per divisionem* si vedano le ulteriori considerazioni di Boezio *def.* 3.20 (in «PL.», LXIV, c. 24), il quale, rifacendosi esplicitamente a Cic. *top.* 5. 25-28, e cercando di chiarire il pensiero dell'Arpinate, forse sul punto un po' oscuro, afferma '*... At vero in ea definitione, quae per divisionem fit, singulae quidem partes tota ea re quae definitur, minores sunt, totum tamen definitae rei nomen excipiunt, ut rationale nomen ca-*

Ed è specificamente in relazione a quest'ultimo tipo di definizione che l'autore propone, quale esempio della medesima, la definizione di 'abalienatio'.

Al di là dei rilievi contenutistici, che pure hanno in un certo modo denunciato l'oscurità del pensiero di Cicerone sul punto (fino al sospetto di un errore nella tradizione manoscritta del testo), la definizione in esame, ad avviso dello scrivente, non dovrebbe sorprendere più di tanto rispetto a quanto si può evincere dall'analisi lessicale degli impieghi letterari di 'abalienatio'.

Per quanto infatti tale definizione si presenti, proprio a livello contenutistico, di grande interesse per uno storico del diritto, per chi soffermi la propria attenzione sul piano dell'analisi lessicale agevolmente si ripropone l'idea dell'atto di «allontanamento di un bene rispetto ad un soggetto» che in qualche modo esercitasse una relazione su quel bene.

Certo nella prospettazione definitoria offerta da Cicerone non sembra trovare più posto un atto di allontanamento avente per oggetto non un bene ma una persona (indipendentemente dal fatto che questa fosse in situazione di schiavitù, come avviene nella maggior parte degli impieghi plautini nel senso indicato, impieghi che riferiscono soltanto 'abalienare').

E tale caratteristica, ossia l'oggetto di 'abalienatio', che sembra dover necessariamente consistere esclusivamente in un bene, potrebbe anche individuarsi, a questo punto, come elemento differenziale (anche se, in fondo, marginale) rispetto al più esteso concetto evocato dal più risalente 'abalienare'.

Ma come pure poco sopra si diceva, se la nozione ciceroniana di 'abalienatio' appare per lo più coerente con la tradizione lessicale della voce verbale 'abalienare', certamente qualche difficoltà affiora ove si ponga attenzione alle specifiche articolazioni proposte nella definizione in esame.

In proposito, dobbiamo pur dirlo, sono state avanzate dalla letteratura romanistica (peraltro non numerosa) che si è occupata del riferito passaggio dei *Topica* (e prima di tutto ovviamente dallo Sturm) ipotesi disperate, senza però mai sgombrare del tutto il campo da ambiguità o peggio ancora da oscurità²³.

più animalis, eodem irrationale'. L'esempio riferito dal filosofo concerne il segno 'animal', il quale può essere definito *per divisionem* come designante tanto un essere razionale (l'uomo) quanto un essere irrazionale (un animale appunto).

²² Si veda, in tal senso, A. CARCATERA, *Le definizioni*, cit., p. 102, il quale appunto, in relazione all'impiego di 'forma' in *Top.* 2.14, annota «scil. species».

²³ Oltre appunto a STURM, *Abalienatio*, cit., *passim*, e alla relativa recensione di A. BURDESE, in «RFIC.», LXXXVIII, 1960, p. 323 ss., si veda H.L.W. NELSON, *Überlieferung und Aufbau und Stil von Gai Institutiones*, in «Studia Gaiana» – cur. M. David, R. Feenstra, H.L.W. Nelson –, VI, Leiden, 1981, p. 137 ss.; *Marci Tulli Ciceronis Topica*, ed. G. Di Maria, Palermo, 1994, p. 13; M.T. Cicero, *Topica* – ed. M. Reinhardt –, Oxford - New

A tale riguardo, non può nemmeno affermarsi con sicurezza che l'Autore identifichi in via esclusiva 'abalienatio' nei due atti idonei a trasferire la proprietà su *res mancipi* secondo l'antico *ius civile*, i quali pure vengono menzionati nel passaggio esaminato: non può infatti escludersi, in riferimento al nostro termine, l'ipotesi di una sfera semantica più estesa, come peraltro potrebbe arguirsi dagli antichi usi letterari (all'interno dei quali non appare mai una espressa circoscrizione della voce verbale 'abalienare' in riferimento agli atti indicati nella definizione in esame).

In tal caso, il senso della definizione si presenterebbe per così dire orientato in relazione ad uno specifico ambito applicativo di 'abalienatio', quello appunto concernente gli assetti (di certo, come noto, economicamente ed anche socialmente assai rilevanti nell'età più antica) di *res mancipi*.

Per ritornare al tenore letterale della definizione, e con specifico riguardo alla indicazione dell'attività giuridica ivi menzionata, non si pongono grossi problemi, come facilmente intuibile, in relazione alla menzione dell'*in iure cessio*: i problemi sorgono semmai in relazione alla (piuttosto oscura) espressione 'traditio alteri nexu', che una in apparenza difficilmente smentibile interpretazione, di certo purtroppo non letterale ma sistematica, propende a far coincidere con una indicazione della assai più «familiare» *mancipatio*²⁴.

La interpretazione di tale espressione appena proposta, sulla base della quale, tra l'altro, vengono mosse le più aspre critiche al passaggio ciceronia-

York, 2003, p. 265-266, dove il curatore, tra l'altro, sottolinea come l'espressione 'traditio alteri nexu', che compare nel testo riferito, non risulta censita in nessun altro passaggio ciceroniano; S. ROMEO, *L'appartenenza e l'alienazione in diritto romano. Tra giurisprudenza e prassi*, Milano, 2010, p. 82 nt. 2, la quale evidenzia come una consolidata dottrina, risalente a Bonfante e De Francisci, ritenga «che i termini *alienare* e *alienatio* designano presso la prima giurisprudenza repubblicana l'atto solenne mediante il quale la *res mancipi* esce dal *mancipium* del *dans* per entrare in quello dell'*accipiens*», ma nulla viene detto in relazione al nostro termine; mi permetto inoltre rinviare, soprattutto in relazione alla interpretazione boeziana di *top.* 5.25-28, a S. MASUELLI, *Giurisprudenza classica nella cultura dell'Italia tardo antica: i frammenti gajani nel Commentario di Boezio ai Topica di Cicerone*, in «Ravenna Capitale. Codice Teodosiano e tradizioni giuridiche in Occidente. La terra strumento di arricchimento e sopravvivenza» – cur. G. Bassanelli Sommariva, S. Tarozzi, P. Biavaschi –, Santarcangelo di Romagna, 2016, p. 35-48, ai cui rilievi sul testo di *top.* 5.25-28 è ispirata la presente indagine.

²⁴ Si veda B. ALBANESE, *Brevi studi di diritto romano*, in «AUPA.» XLII, 1992, p. 68, il quale (sulle orme di P.E. HUSCHKE, *Über das Recht des Nexum und des altes römische Schuldrechts*, Leipzig, 1846, rist. Aalen, 1980, p. 173 ss.), ritenendo che nel passaggio in esame la *mancipatio* sia (pervero alquanto singolarmente e in ogni caso imputando implicitamente a Cicerone una certa eccessiva scioltezza nella ricerca e nell'impiego lessicale) identificata con il *nexum*, tacitamente riconosce nella espressione in esame un riferimento alla *mancipatio*.

no, non riesce verosimilmente a dar conto dell'orizzonte culturale giuridico di cui indubbiamente risente la stesura dei *Topica*; orizzonte entro il quale era forse ancora percepibile una sensibilità maggiore in relazione, per quanto attiene alla specifica fattispecie menzionata nel passaggio in esame, alle vicende che concernono immediatamente la *res* (il passaggio della *res* da un soggetto ad un altro, che la fa propria) più che non alla raffigurazione dell'atto (indubbiamente la *mancipatio*) idoneo a costituire quelle vicende²⁵.

L'originaria prospettiva ciceroniana relativamente alla indicazione degli elementi di 'abalienatio' non sembra poi adeguatamente percepita nel Commentario di Boezio ai *Topica* (ciò che può avere influito sulle successive indagini in merito a questo termine).

L'originaria prospettiva ciceroniana relativamente alla indicazione degli elementi di 'abalienatio' non sembra adeguatamente percepita nel Commentario di Boezio ai *Topica*.

Il filosofo, pur dimostrando familiarità con testi provenienti dalla giurisprudenza classica (in relazione al passaggio in considerazione dell'operetta ciceroniana, menziona con notevole precisione Gai., *inst.* 1.119)²⁶, circoscrive l'analisi lessicale della definizione di 'abalienatio' al segno 'nexum', dimostrando per tal via di interpretare l'espressione ciceroniana di 'traditio alteri nexu' come senz'altro indicativa della *mancipatio*²⁷.

²⁵ Con ciò ovviamente non si intende assolutamente affermare che la cultura giuridica romana della fase dell'età repubblicana non avesse ancora elaborato il concetto astratto di proprietà (in relazione al quale già si pone, come ben noto, il segno *dominium*); si tratta invece di cogliere una predilezione dei Romani verso una terminologia – come acutamente evidenzia F. GALLO, *Studi sul trasferimento della proprietà in diritto romano*, Torino, 1955, p. 44-45 – meno empirica. «Più correttamente» precisa l'autore «occorrerebbe distinguere, a nostro avviso, tra aspetto concettuale e aspetto terminologico del problema, ed ammettere, precisando i termini del relativo sviluppo, che il diritto romano (...) abbia conosciuto il concetto di trasferimento della proprietà assai prima di formularlo dogmaticamente, ed interpretando in particolare sotto tale profilo, sia l'affiorare, già nel linguaggio dei giureconsulti classici della nuova terminologia *dominium* (*proprietatem*) *trasferre* (...) sia la sostituzione delle nuove espressioni a quelle più antiche *rem tradere*, *transferre*, operate dai Giustinianei in numerosi testi classici».

²⁶ Su tale aspetto, si veda già GALLO, *Studi*, cit., p. 65 nt. 25.

²⁷ Si tratta appunto di Boeth., in *top.* 3D («PL.»), LXIV, c. 1096): '*Eiusdem autem Caii libro primo Institutionum de nexu faciendo, haec verba sunt: est autem mancipatio ut supra quoque indicavimus, imaginaria quaedam venditio quod ipsum ius proprium Romanorum est civium, eaque res ita agitur, adhibitis non minus quam quinque testibus Romanis civibus puberibus, et praeterea alio eiusdem conditionis qui libram aeneam teneat, qui appellatur libripens. Is qui mancipium accipit, aes tenens, ita dicit: Hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio, isque mihi emptus est hoc aeneaque libra. Deinde aere percussit libram, indeque aes dat ei a quo mancipium accipit, quasi pretii loco. Quaecumque igitur res, lege duodecim tabularum, aliter nisi per hanc solemnitate abalienari non poterat ...*'. Sul passaggio boeziano, segnatamente in relazione alla citazione

Certo, al di là dei rilievi contenutistici, si può affermare che, tanto per Cicerone quanto, in perfetta coerenza, per il suo illustre commentatore, Boezio, ‘*abalienatio*’ (‘*abalienare*’) evocano un *genus* entro il quale trovano posto atti idonei a determinare il passaggio di una cosa dalla disponibilità di un soggetto alla disponibilità²⁸ di un altro soggetto; atti implicanti pertanto l’allontanamento di una cosa rispetto alla sfera di disponibilità di un soggetto, per riprendere l’idea che è sembrato legittimo cogliere già in relazione ai primi impieghi del termine nel linguaggio della commedia plautina.

Ma come avevamo a suo tempo anticipato, la definizione ciceroniana di ‘*abalienatio*’ non è l’unico riferimento utile all’*isolierung* della nozione stessa evocata dal segno.

A tal proposito, infatti, viene in considerazione una ulteriore testimonianza, per nulla considerata dalla letteratura scientifica (e nemmeno indagata dal pure attentissimo Sturm).

Si tratta del lemma «*abalienatus*», che appare nei seguenti termini all’interno del vocabolario festino (Fest., *verb. sign.*, p. 23 L.):

Abalienatus dicitur, quem quis a se removerit. Alienatus quia alienus est factus.

La definizione festina appare di grande interesse. Innanzi tutto, possiamo dire che legittimi pressoché integralmente l’idea di ‘*abalienare*’ che ci è sembrato cogliere negli impieghi letterari più antichi.

Festo indubbiamente mostra di intendere ‘*abalienare*’ nel senso di un atto consistente in un allontanamento relativo ad una certa sfera di interessi.

Ma v’è di più: per quanto circoscritta a una forma participiale sostanti-

gaiana in esso contenuta, si veda già G. BOYER, *Jacques de Révigny et les Institutes de Gaius*, «RHDfE.», XXXVII, 1959, p. 161-175 (il quale propone una lettura parallela rispettivamente di Gai., *inst.* 1.119, Boeth., in *top.* 3D, e Cinus, *Lectura in Codicem*, Francofurti, 1578, f. 439), NELSON, *Überlieferung*, cit., p. 137-139, D. LIEBS, *Römische Jurisprudenz in Gallien*, Berlin, 2002, p. 234; da ultimo MASUELLI, *I Frammenti*, cit., p. 38-39. Rimane da segnalare che l’impiego boeziano di ‘*abalienare*’ all’interno del commentario ai *Topica* ciceroniani si presenta fra gli epigoni dello stesso nel linguaggio della cultura romana: cfr. sul punto Ch. DU FRESNE DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae Latinitatis*, I, Paris, 1840, rist. anast., Graz, 1954, p. 181 sv. ‘*abalienare*’.

²⁸ Il fatto che la definizione ciceroniana di ‘*abalienatio*’ sia imperniata su atti di trasferimento della proprietà relativi a *res mancipi* (in quanto la definizione stessa esordisce con l’indicazione di tale categoria, indipendentemente dalle caratteristiche che invece presenta la *in iure cessio*) sembra prospettare un orizzonte, al tempo di Cicerone, entro il quale un atto di trasferimento vero e proprio della proprietà doveva ancora configurarsi esclusivamente in relazione ad atti che incidavano sugli assetti del *mancipium*. Si tratta, come è noto, di aspetti estesamente affrontati dalla letteratura romanistica; in relazione ad essi si veda già GALLO, *Studi*, cit., p. 35-37.

vata (*'abalienatus'*, appunto), la voce verbale in esame viene colta dall'antico lessicografo in un senso applicabile, non sappiamo se esclusivamente o meno, a una persona fisica (*'... quem a se removerit'*).

E tale senso sembra evocare impieghi di *'abalienare'* anche del tutto estranei agli scenari diremmo giuridico economici, entro i quali dominava, per così dire, la vendita (e ciò appare in tutta coerenza con alcuni impieghi plautini più sopra menzionati).

Inoltre il rigo festino che riferisce la nozione di *'abalienatus'* si affretta a comunicare la diversa accezione riconnettibile ad *'alienatus'*, il participio di *'alienare'*, la quale ultima voce tra l'altro non si rintraccia nell'antico vocabolario: *'Alienatus quia alienus est factus'*.

Festo sembra ricomporre in un unico rigo del proprio lemmario un'intera, discussa e per alcuni versi non del tutto chiara tradizione lessicale.

Se infatti, per un verso, gli impieghi di *'abalienare'* sembravano già in epoca molto antica legittimare l'idea che solo il lessicografo enuncia nel secondo secolo della nostra era, la definizione proposta da Cicerone, per altro verso, sembrava cogliere un senso più specifico, connesso, questo sì, al sostantivo *'abalienatio'* (e non ad *'abalienare'*): un senso entro il quale sembravano trovare cittadinanza gli atti implicanti il passaggio della disponibilità giuridica ed economica di un bene (sia pure di una *res Mancipi*, a tenore della definizione ciceroniana) da un soggetto che in tal modo se ne privava, ad altro soggetto, un senso che, pure all'interno di tale specificità, sembrava riconnettere ad *'abalienatio'* un ruolo di *genus* proprio in riferimento a quegli atti.

3. *'Abalienare'* nel lessico giuridico

Dobbiamo dar conto, senza perverso poter legittimamente avanzare qualche considerazione in merito, che il sostantivo *'abalienatio'* non compare nel lessico giuridico.

'Abalienare' nella lingua giuridica ha invece conosciuto una vicenda pressoché analoga a quella isolata in relazione agli usi letterari.

Il segno appare nel linguaggio specializzato verso la fine del II secolo a.C., come si può cogliere in relazione agli usi della voce nel linguaggio normativo epigrafico²⁹.

²⁹) Sul punto si veda ampiamente STURM, *Abalienatio*, cit., *passim*, il quale analizza gli impieghi di *'abalienare'* nella legge agraria del 111 a.C. e nella *lex Antonia de terminibus* del 71 a.C.: gli impieghi censiti rimandano senza dubbio ad atti dispositivi, in coerenza

In relazione ad ‘*abalienare*’ all’interno dell’antico linguaggio normativo, si può, in ogni caso, agevolmente isolare il significato di atto implicante il passaggio di una cosa dalla disponibilità di un soggetto ad un altro, pure nella varietà dei relativi contesti: quel che però rileva è che tali impieghi, lungi dal veicolare con esattezza il negozio traslativo (della proprietà o del possesso, o di entrambi) sembrano limitarsi ad indicare per così dire gli estremi di una vicenda possessoria: ancora una volta si ha a che vedere con una terminologia che pare piuttosto indifferente in relazione al singolo tipo di negozio e ai relativi effetti, prediligendo invece aspetti che fanno perno direttamente sulla *res*³⁰.

Ma quel che più interessa, in sede di analisi del lessico giuridico, ma con riflessi ovviamente sull’intera analisi semantica del segno in esame, è il sostegno, o meno, relativamente ad un’ipotesi avanzata in relazione ad ‘*abalienare*’ (e ‘*abalienatio*’) soprattutto dallo Sturm (l’unico studioso, come abbiamo detto, che si sia occupato pressoché di tutti gli aspetti concernenti il termine in considerazione), secondo la quale ‘*abalienare*’ (e ‘*abalienatio*’) ed ‘*alienare*’ (‘*alienatio*’) sarebbero «perfettamente sinonimi»³¹.

con quanto abbiamo sopra delineato a proposito della definizione ciceroniana presente in *top.* 5.28.

³⁰ In tal senso, anche se da diverso punto di vista, ancora Fritz Sturm, secondo cui ‘*abalienare*’ nella *lex agraria* del 111 (cfr. *Lex Agraria [Baebia?]*, in «Fontes Iuris Romani Antejustiniani», I, – cur. S. Riccobono –, Firenze, 1968, n. XV, p. 136, approvata nel solco delle precedenti riforme graccane), «se retrouve aussi plusieurs fois dans la loi agraire de 111; il y exprime le fait qu’une terre change de maître, d’ayant droit», senza possibilità di individuare con certezza il tipo di negozio traslativo. Analogamente avviene in relazione agli impieghi di ‘*abalienare*’ censiti all’interno della *lex Antonia de Termessibus* (c. I, 27-35, e c. II, 25-27), norma destinata a disciplinare i possedimenti fondiari nella città di *Termessus Maior*, alla quale fu riconosciuta una notevole autonomia proprio in relazione ai rapporti fondiari, in ragione della fedeltà dimostrata ai Romani durante la guerra mitridatica: tali impieghi pur rimanendo contenutisticamente del tutto oscuri, non possono di certo evocare la *mancipatio*.

³¹ Pervero lo stesso STURM, *Abalienatio*, cit., p. 135-136, pure dopo avere espressamente enunciato che «alienare et abalienare sont de parfaits synonymes» ammette, circoscrivendo la precedente affermazione «dorsqu’ils désignent la separation du le transfert d’une personne ou d’une chose». Si tratta dunque, ove pure una sinonimia si voglia a tutti i costi rintracciare, di una singolare sovrapposibilità di significati: potremmo affermare insomma che l’atto consistente nel passaggio di una cosa dalla disponibilità di un soggetto alla disponibilità di altro soggetto sarebbe raffigurato con due termini in qualche modo parenti – ‘*abalienare*’ (ed ‘*abalienatio*’) – se l’autore intende per così dire enfatizzare l’aspetto dell’atto che consiste nell’allontanamento della cosa (o della persona) rispetto ad un soggetto che ne aveva la disponibilità (o in relazione al quale avesse un certo assetto di interessi, anche non necessariamente di natura economico-patrimoniale); ‘*alienare*’ se invece l’autore intende, per così dire, enfatizzare l’aspetto dell’atto che consiste nel «rendere la cosa appartenente ad altro soggetto».

Lo stesso Sturm si vede infatti costretto a circoscrivere tale «sinonimia», in relazione al fatto, come pure si è cercato di mettere in evidenza nella parte della presente indagine precipuamente dedicata allo studio degli impieghi letterari dei due termini, che *'abalienare'* (e *'abalienatio'*) sembrano impiegati là ove si intende mettere in risalto quell'aspetto, indubbiamente presente all'interno di ogni atto implicante il passaggio di una cosa da un soggetto a un altro, che consiste nell'allontanamento del «bene» rispetto al soggetto che sopra di esso aveva un certo potere o vantava un certo assetto di interessi; *'alienare'* (ed *'alienatio'*) sarebbero viceversa impiegati allorché si intenda mettere in risalto l'aspetto, altrettanto indubbiamente proprio di ogni atto comportante il passaggio di una cosa da un soggetto a un altro, che consiste nel «rendere la cosa appartenente ad un altro soggetto».

Si tratterebbe di una curiosa sinonimia, al centro della quale verrebbe collocarsi la raffigurazione dello stesso atto, comportante il passaggio di una cosa da un soggetto ad un altro, riguardato sotto aspetti differenti.

Quest'ultima considerazione, che porterebbe, se accettata, a non condividere del tutto l'affermata «perfetta sinonimia» tra *'abalienare'* e *'alienare'*, può accogliersi, sia pure con una certa cautela, anche in relazione alle (pervero assai scarse) testimonianze del nostro segno rintracciabili all'interno del lessico della giurisprudenza classica³².

Paradigmatico in tal senso l'impiego di *'abalienare'* rintracciabile in Paolo, in D. 4.7.8.5. (12 *ad ed.*):

Qui venditori suo redhibet, non videtur iudicii mutandi causa abalienare.

Il giurista (ma il passaggio è stato davvero poco esplorato in letteratura)³³ afferma sostanzialmente che la *redhibitio* al venditore, avente per oggetto la cosa venduta, non implica *'abalienare'*, sia pure circoscrivendo il rilievo con la piuttosto enigmatica espressione *'iudicii mutandi causa'* (che sembrerebbe evocare la possibilità di ricorso ad azione diversa rispetto a quella ordinariamente scaturante del rapporto).

Per quel che interessa in questa sede, *'abalienare'* risulterebbe impiegato nel senso di «privarsi della cosa, allontanandola dalla propria sfera di disponibilità», lasciando del tutto sullo sfondo la successiva vicenda concernente la *res*³⁴.

³² I nostri termini (*'abalienare'* e *'abalienatio'*) sono assenti, tra l'altro, nel linguaggio di Gaio.

³³ Cfr., in proposito, STURM, *Abalienatio*, cit., p. 127, il quale, a proposito del testo riferito, osserva che «Rédhibition n'est pas alienation *iudicii mutandi causa*».

³⁴ Non mancano di certo, pure all'interno degli scarsissimi usi giurisprudenziali

4. Conclusioni

A questo punto, pare legittimo proporre qualche considerazione in conclusione d'indagine.

'*Abalienare*' ed '*abalienatio*' non sono di certo termini di uso frequente nel linguaggio romano: addirittura il secondo, '*abalienatio*', non risulta adoperato nella lingua dei giuristi.

Nonostante l'indicata rarità di impiego, entrambe le voci hanno raffigurato concetti di non poco conto, segnatamente in relazione al mondo del diritto.

'*Abalienare*', la voce ovviamente più antica, già rintracciabile nella lingua di Plauto, designa verosimilmente un atto consistente nell'allontanamento di una cosa (o anche di un soggetto) rispetto ad un soggetto che possa vantare, nei confronti della cosa (o del soggetto) un certo qual potere o anche, più semplicemente, un certo quale interesse, anche di natura meramente affettiva.

Tale accezione di '*abalienare*' risulta confermata dal lemma festino '*abalienatus*', evocante appunto l'idea dell'allontanamento, sia pure avente per oggetto una persona e non una cosa.

Ma già negli antichi usi plautini affiora, in relazione ad '*abalienare*', un'idea diremmo più estesa: la raffigurazione di un atto che consiste nel far passare una cosa (le testimonianze, sul punto, non concernono mai una persona) dalla disponibilità di un soggetto alla disponibilità di altro soggetto; una raffigurazione, sembra però opportuno ribadire, che non trascura di considerare in maniera privilegiata quell'aspetto, pure riscontrabile all'interno di un atto di passaggio, per cui un soggetto, in definitiva, allontana da sé una cosa (più o meno indipendentemente dal fatto che la stessa, in un momento anche soltanto di poco successivo, pervenga nella disponibilità di un altro soggetto).

In relazione a tale raffigurazione si può cogliere il senso della definizione

di '*abalienare*', casi nei quali la voce raffiguri un mero passaggio dalla disponibilità di un soggetto a quella di un altro, evocando in tal maniera il modello della *alienatio*: si pensi, ad esempio, ancora a Paolo (3 *ad Plaut.*) in D. 10.3.14.1, in relazione alla alienazione (non rileva nel contesto il tipo di negozio traslativo) di un fondo, o a Ulpiano, *l. reg.* 2.4, in relazione all'alienazione di uno schiavo; impieghi invece nei quali risulterebbe accentuato l'aspetto dell'allontanamento del bene da sé (rispetto alla successiva vicenda concernente la *res*), si rinvengono nel linguaggio della cancelleria imperiale in età trardoantica (si pensi a C.Th. 3.8.2, di Graziano, Valentiniano II e Teodosio I, in relazione ad un intero patrimonio, o ancora a C.Th. 16.2.27.pr., di Teodosio I, Valentiniano II e Arcadio – 21 giugno 390 –, all'interno della quale '*abalienare*' si trova giustapposto a '*servare*', '*donare*', '*distrabere*' e '*derelinquere*').

ne di *'abalienatio'* presentata da Cicerone all'interno dei *Topica* (5.28).

Nell'ambito di tale definizione, *'abalienatio'* sembra essere concepita come una sorta di *nomen generale* (si è parlato, in proposito, di un vero e proprio *genus*) entro il quale, come esempio assai efficace di *definitio per divisionem*, si vengono a individuare atti consistenti nel fare passare una cosa dalla disponibilità di un soggetto a un altro: disponibilità che l'oratore appoggia alla antica proprietà civile e conseguentemente agli atti implicanti l'indicato passaggio: atti raffigurati con una terminologia evocante prima di tutto il passaggio materiale della *res* (è il caso indicato con l'enigmatica espressione *'traditio alteri nexu'*, ma anche con *'in iure cessio'*, direttamente connessa con *'in iure cedere rem'*), più che non atti evocanti, su diverso piano, mutamenti di assetti dominicali, di certo percepiti, ma la cui formulazione era ancora ritenuta, in quel tempo, del tutto secondaria.

In relazione agli elementi proposti dalla definizione ciceroniana, si è forse, più o meno consapevolmente, da parte della pur scarsa letteratura che si è occupata del problema rappresentato dalla terminologia in esame, cercato di scorgere una pure estremamente suggestiva sinonimia tra *'abalienatio'* (pervero alquanto raro nell'uso linguistico) e *'abalienare'* da un lato ed *'alienatio'* e *'alienare'* dall'altro.

E si è parlato, in proposito, di «perfetta sinonimia».

Ma la considerazione della enunciazione di Festo relativamente alla voce *'abalienatus'* (nonché gli usi plautini ormai più volte richiamati), come poco sopra indicato, deve suggerire maggiore cautela nell'analisi dei rapporti fra *'abalienare'* ed *'alienare'*.

Non si vuole dire che fra i concetti veicolati dalle due voci non vi sia assolutamente alcuna vicinanza: gli usi giuridici di *'abalienare'* sovente sembrano richiamare addirittura una quasi integrale sovrapposibilità.

Ma si vuol dire che, in quella raffigurazione dell'atto di passaggio avente per oggetto una cosa da un soggetto ad altro soggetto, raffigurazione senz'altro presentata da *'abalienare'*, non deve andare perduta quella sorta di prospettiva laterale, dalla parte cioè del soggetto che allontana da sé la cosa all'interno dell'atto di passaggio, in relazione alla quale la nostra voce è stata verosimilmente escogitata.